

Rifasciato copia esecutive
del dispositivo
all'avv. G. Catacchio per le parti
in data 27/01/2009

IL CANCELLIERE B3
F. To (Luciana MIGLIARDI)

Sent. 502 /1909
Fasc. 20387 /1906
Cron. /19



TRIBUNALE DI BARI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Bari, dott.ssa Angela ARBORE, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 19 gennaio 2009, tenuta a Bari, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A D E F I N I T I V A

nella controversia individuale di lavoro

TRA

OMISSI

assistito e difeso dall' avv.to Catacchio

E

BIS

M.I.U.R.- contumace

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 1.8.06, i ricorrenti in epigrafe indicati convenivano, dinnanzi al Giudice del Lavoro di Bari, il Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., per sentirlo condannare alla



corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale nella misura e secondo la decorrenza di legge.

Il convenuto non si costituiva per cui ne veniva dichiarata la contumacia.

All' udienza del 19.1.09 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda va accolta.

I ricorrenti, dipendenti del Ministero convenuto vedono il loro rapporto di lavoro regolato dal CCNL Comparto Scuola , scaduto il 31.12.01 e rinnovato il 27.4.03.

Tale contratto prevede, all' art. 1 punto 5, l' erogazione della indennità di c.d. vacanza contrattuale , dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza della parte economica dello stesso .

La precettività di tale clausola rinviene anche dal protocollo d' intesa del 1994 stipulato appunto tra le parti sociali per la predetta indennità.

Né appare ostativo al riconoscimento della stessa la previsione dell' art48 d.lgs 165/01 che prevede appunto la quantificazione degli oneri relativi a carico della

contrattazione collettiva , nonché l' iscrizione in appositi capitoli del bilancio dello stato.

In effetti trattasi di oneri procedurali , la cui omissione non può incidere negativamente sui lavoratori.

In tal senso, infatti, vi sono le statuizioni di parte della giurisprudenza di merito ,recepita e condivisa da questo Giudicante , nel senso cioè che la previsione contrattuale in questione non rimandano ad una successiva contrattazione per l' an o il quantum , ma stabilisce il diritto all' indennità di vacanza contrattuale, per cui il richiamo invece alla norma di cui sopra è solo nel senso di indicare la procedura per l' erogazione della indennità stessa e non per la sua determinazione.

Si sottolinea, peraltro, che scopo della predetta indennità è , da un lato, sollecitare la parte al rinnovo contrattuale alla scadenza (con riguardo particolare alle scadenze biennali della parte economica del CCNL appunto) e , dall' altro, quello di coprire il periodo di vacanza con un' erogazione provvisoria .

Pertanto, trattasi di previsione con valore vincolante ,
integrante un diritto soggettivo perfetto (in tal
senso, appunto, da ultimo Trib. Livorno , n. 18/08).

Del resto, appare anche significativo il contegno
processuale dell' amministrazione, che, non
costituendosi, non ha inteso fornire riscontri di segno
contrario. .

Va, pertanto, emessa la conseguente pronuncia di condanna
della convenuta al pagamento della predetta indennità
nella misura di legge, oltre accessori e spese
processuali.

IL GIUDICE

uditi i procuratori delle parti, ~~non~~ definitivamente
pronunciando sul ricorso depositato il 11/8/06 così
provvede:

condanna il Ministero convenuto al pagamento dell'
indennità di vacanza contrattuale nella misura di legge,
secondo la decorrenza prevista , oltre interessi legali ;
condanna il resistente alla rifusione delle spese
processuali liquidate in € 1500,00 oltre IVA e CAP , in
favore dell' avv. Catacchio.

Bari, 19/1/2009

IL CANCELLIERE B3
(Luciana MIGLIARDI)

IV

TRIBUNALE DI BARI

Depositato in Cancelleria

Bari, li 30 MAR. 2009

IL CANCELLIERE B3
(Luciana Migliardi)

IL GIUDICE

Copia conforme all'originale

FINO A BUCARI